



Istituto Comprensivo “P. Stomeo - G. Zimbalo”

Scuola Secondaria di 1° Grado - Primaria e dell'Infanzia

Via Siracusa, zona 167 B -73100 **LECCE**

Dirigente scolastico: 0832/314083 segreteria 0832/317902 –0832/ 396002 fax 0832/396002 –

leic882003@istruzione.it leic882003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. LEIC882003 – Ambito 17 - C.F. 93073750759

Circolare n. 183

I.C. "STOMEIO - G. ZIMBALO"- LECCE Prot. 0001123 del 06/02/2022 I (Uscita)

Lecce, 6 febbraio 2022

Al Personale Docente

Al personale ATA

Ai genitori

Al DSGA

Al sito web

Oggetto: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, con particolare riferimento all'art.6, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Il comma 6 dell'art. 6 del citato decreto evidenzia che “l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il 5 febbraio 2022 e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo”.

Le norme si applicano a decorrere dal 7 Febbraio 2022 e fino a nuova disposizione del Governo.

Il Decreto Legge contiene le seguenti disposizioni in materia di svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Art.6 comma 1 lett. a) punto 1 del D.L. n.5 del 4/2/2022:

- **fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella sezione:** l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque **obbligo di effettuare un test antigenico** rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.** In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Art.6 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. n.5 del 4/2/2022:

➤ **con 5 o più casi accertati nella stessa sezione di alunni affetti da covid nella sezione:**

- 1) si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente;
- 2) ai bambini e agli alunni della sezione, si applica il regime sanitario di auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (alunni vaccinati con ciclo completo entro 120 giorni o che abbiano effettuato la dose di richiamo o che siano guariti dal covid entro 120 giorni) con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.
- 3) Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV- 2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.
- 4) La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

SCUOLA PRIMARIA:

Art.6 comma 1 lettera b) punto 1 del D.L. n.5 del 4/2/2022:

- **fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:** l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Art.6 comma 1 lettera b) punto 2 e comma 2 e 4 del D.L. n.5 del 4/2/2022:

➤ **con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente:**

1. per coloro che diano dimostrazione, mediante green pass, di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID- 19.
2. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
3. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV- 2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art.6 comma1 lettera c) punto 1 del D.L. n.5 del 4/2/2022:

- **con 1 caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe:** l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

Art.6 comma1 lettera c) punto 2 e comma 2 e 4 del D.L. n.5 del 4/2/2022:

- **con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:**
 1. per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
 2. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.
 3. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Alla luce delle nuove norme, d'intesa con l'ASL competente, **si considerano decaduti i provvedimenti di quarantena già emanati dal Dipartimento di Prevenzione per le classi dell'Istituto ove non sussistano 05 casi positivi nello stesso gruppo di sezione per la scuola dell'infanzia e nello stesso gruppo classe per la scuola primaria.**

Il presente provvedimento **ha effetto immediato** per gli alunni di scuola dell'infanzia e primaria, e contestualmente **può essere ripresa l'attività didattica in presenza senza necessità di eseguire il test molecolare o antigenico precedentemente previsto.** Gli interessati resteranno in stretto contatto con il proprio medico curante o con il pediatra di libera scelta i quali, in caso di insorgenza di segni o sintomi sospetti, provvederanno a verificare con la richiesta di un test per la ricerca del virus SARS CoV2.

Con riferimento al medesimo decreto legge citato, viene rideterminato il provvedimento di quarantena già emanato dal Dipartimento di prevenzione **per le classi di scuola secondaria di primo grado** dell'Istituto e pertanto **gli alunni di scuola secondaria NON vaccinati o vaccinati con ciclo incompleto (una sola dose) ed i vaccinati o guariti da più di 120 giorni, dovranno rispettare la prescrizione della quarantena di 05 giorni.**

Per quanto concerne gli alunni, il tampone per la ricerca del SARS CoV2 verrà comunque eseguito al termine del periodo di quarantena (T5), presso i laboratori o le farmacie convenzionate.

Anche per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, il presente provvedimento ha effetto immediato e contestualmente può essere ripresa l'attività didattica in presenza esibendo il test

molecolare o antigenico nei tempi previsti. Anche in questo caso, gli interessati resteranno in stretto contatto con il proprio medico curante o con il pediatra di libera scelta i quali, in caso di insorgenza di segni o sintomi sospetti, provvederanno a verificare con la richiesta di un test per la ricerca del virus SARS CoV2.

Questa istituzione scolastica si riserva di notificare alle famiglie i provvedimenti che perverranno dall'ASL in ordine a quanto in oggetto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Maria Elisabetta TUNDO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 39/1993